

TRIBUNALE DI FERRARA

Ufficio del Giudice delegato alle procedure concorsuali

Ai signori curatori fallimentari

L'art. 7, co. 1, lett. a), del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. con mod. in legge 6 agosto 2015, n. 132, ha modificato l'art. 118, co. 2, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il quale prevede ora, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge di conversione (21 agosto 2015) e si deve ritenere anche con riferimento ai fallimenti pendenti a tale data, che "la chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonchè le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti

provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato".

L'ultimo comma dell'art. 120 del r.d. n. 267 del 1942, aggiunto dall'art. 7, co. 1, lett. b), del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, prevede poi che "nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi".

L'esigenza sottesa alla nuova disciplina, comune a quella sottostante alle modifiche relative all'art. 104 ter e riguardanti i termini per la liquidazione dell'attivo, è quella di contenere la durata delle procedure fallimentari entro i termini massimi previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta "Legge Pinto") e quindi di evitare il pericolo di esborsi per le finanze pubbliche collegati alle possibili azioni risarcitorie derivanti dall'eccessiva durata delle procedure fallimentari.

La norma fa riferimento alla pendenza di "giudizi" ed usa pertanto un termine ampio, da ritenersi comprensivo non solo delle più comuni azioni di cognizione ordinaria esercitate dal curatore fallimentare (quali ad esempio azioni di condanna al pagamento di somme di denaro, azioni revocatorie e azioni di responsabilità nei confronti degli organi della società fallita), ma anche dei giudizi di scioglimento di comunioni in cui sia parte il fallimento e delle esecuzioni immobiliari nelle quali sia intervenuto il curatore.

Appare necessario, alla luce del recente intervento normativo, che i curatori di fallimenti aperti alla data odierna, che non possano essere chiusi esclusivamente per ragioni dipendenti dalla pendenza di cause depositino telematicamente - entro il 30 ottobre 2015 - un'apposita comunicazione contenente:

- 1) l'indicazione della *causa* o delle *causae petendi* del procedimento o dei procedimenti pendenti, dell'entità del *petitum* e dello stato e grado del giudizio o dei giudizi;
- 2) una breve relazione del legale che assiste la procedura sui presumibili tempi di definizione della causa o delle cause e sul loro presumibile esito, positivo o negativo, per il fallimento;
- 3) una stima dell'entità delle somme necessarie per le spese future e per gli eventuali oneri connessi alla pendenza della causa o delle cause e l'indicazione delle eventuali somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato;
- 4) le ragioni (eventualmente già valutate dal comitato dei creditori o dal Giudice delegato) per cui non appare possibile o conveniente la rinuncia agli atti del giudizio, l'abbandono della causa o delle cause, la cessione dell'azione o delle azioni revocatorie concorsuali o la cessione del credito giudizialmente contestato;
- 5) le ragioni per cui, ad avviso del curatore, può farsi luogo alla chiusura del fallimento ai sensi del richiamato art. 118, co. 2, e la richiesta di autorizzazione a procedere alle operazioni finalizzate alla chiusura della procedura oppure le ragioni per cui, nonostante la chiusura del fallimento sia impedita unicamente dalla pendenza di una

o più cause, appare più opportuno e conveniente attenderne l'esito.

A seguito della trasmissione della predetta comunicazione, il Giudice delegato, valutati gli elementi acquisiti e le ragioni addotte dal curatore, potrà autorizzare l'espletamento delle operazioni finalizzate alla chiusura del fallimento nonostante la pendenza del giudizio o dei giudizi, dando applicazione alle nuove previsioni normative.

La mancata presentazione della comunicazione senza giustificato motivo potrà essere valutata come causa di revoca del curatore e determinare la presentazione della relativa proposta da parte del Giudice delegato.

Ferrara, 25 settembre 2015.

Il Giudice delegato
Dr Stefano Giusberti

